

N. 00762/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02381/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2381 del 2009, proposto da:

Dinamo di Vernier Giuseppe e Paladin Roberto S.n.c.,
Comunicare S.a.s. di R. Paladin & C, Ideeuropee S.a.s. di P.
Paladin e A. Vidotti & C., Centro Europeo di Ricerche e Studi
Avanzati Soc. Coop., Pilota Green S.a.s. di A. De Anna & C.,
rappresentati e difesi dagli avv. Antonio D'Alesio, Mauro
Ferruzzi, Francesco Mazzoli, con domicilio eletto presso Mauro
Ferruzzi in Venezia-Mestre, via F.Lli Rondina, 6;

contro

Regione Veneto in Persona del Presidente P.T., rappresentato e
difeso dagli avv. Cecilia Ligabue, Emanuele Mio, domiciliata per
legge in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Aipem S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Pittino, Erika Mameli, Alessandra Pergolese, con domicilio eletto presso Erika Mameli in Mestre-Ve, via Torre Belfredo, 13;

per l'annullamento

del decreto n.29 del 10.09.2009 e n. 39 del 9.11.2009, aventi rispettivamente ad oggetto la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione definitiva della ricorrente del Servizio di Progettazione esecutiva e realizzazione del Piano di Comunicazione del POR Veneto e contestuale aggiudicazione del servizio alla seconda in graduatoria Aipem S.r.l. e dichiarazione di inefficacia della predetta aggiudicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto in Persona del Presidente P.T. e di Aipem S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto n. 16 del 5.5.2009 la Regione Veneto aggiudicava al

costituendo RTI fra la società Dinamo, odierna ricorrente in qualità di capogruppo, e le altre società dettagliatamente indicate nell'epigrafe del presente ricorso, il servizio di progettazione esecutiva e realizzazione del Piano di Comunicazione del POR Veneto FSE 2007 – 2013, subordinandone l'efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.lgs. n. 163/06, alla verifica in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ammissione previsti dal bando ed autocertificati dai concorrenti.

La società Dinamo e le altre partecipanti al RTI provvedevano all'invio della documentazione richiesta dal bando, così come già autocertificata, la quale tuttavia veniva giudicata dalla stazione appaltante non idonea a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

In modo particolare, non risultava comprovato il possesso del fatturato minimo specifico, sia nella percentuale direttamente riferibile alla capogruppo Dinamo (60%) che al raggruppamento nel suo complesso.

A seguito ricevimento dell'avviso di avvio del procedimento per la declaratoria della decadenza dall'aggiudicazione definitiva, la ricorrente formulava le proprie controdeduzioni, producendo documentazione integrativa, consistente in ulteriori e diversi documenti attestanti il possesso sia in capo alla capogruppo che al raggruppamento nel suo complesso dei requisiti economico-finanziari richiesti dal bando ai fini dell'ammissione.

Dette integrazioni, tuttavia, non sono state ritenute idonee dalla stazione appaltante, che ha quindi provveduto a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione del RTI facente capo alla società Dinamo ed ad aggiudicare il servizio alla seconda classificata AIPEM s.r.l. : entrambe dette determinazioni sono state impugnate con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti.

Si costituivano in giudizio sia la Regione Veneto che la controinteressata AIPEM, le cui difese hanno puntualmente controdedotto alle censure, chiedendo la reiezione del ricorso.

In prossimità dell'udienza di trattazione della causa nel merito, il procuratore di parte ricorrente depositava in data 12-13.4.2011 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, dichiarazione peraltro non notificata alle controparti.

All'udienza del 13 aprile 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione : in tale occasione, le difese delle resistenti prendevano atto della rinuncia e chiedevano la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

DIRITTO

Il Collegio deve dare atto della dichiarazione (non notificata alle controparti) resa dalla società ricorrente di rinuncia al ricorso, il quale di conseguenza deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse alla sua definizione.

Il Collegio, inoltre, tenuto conto dell'espressa richiesta delle parti

resistenti di valutare la soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese di giudizio della ricorrente, ritiene che queste possano essere poste a carico dell'istante nella misura di seguito individuata e per le seguenti motivazioni.

Le censure dedotte in ricorso avverso i provvedimenti assunti dall'amministrazione regionale non erano fondate.

Si osserva infatti, ai fini della declaratoria della soccombenza virtuale, che il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione originariamente disposta a favore della ricorrente è stato correttamente assunto, sulla base della riscontrata mancanza in capo alla stessa, quale capogruppo, ed al raggruppamento nel suo complesso, dei requisiti richiesti dal bando ai fini dell'ammissione alla gara.

Il dato è oggettivo ed indirettamente riconosciuto dalla stessa ricorrente che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, ha provveduto ad integrare la documentazione originariamente prodotta in sede di gara, mediante autocertificazione, con altra documentazione relativa a diversi servizi, offerti nei confronti di altri soggetti e per diversi importi, rispetto a quanto originariamente dichiarato e non rivelatosi sufficiente a confermare le autodichiarazioni prodotte in sede di gara.

Tuttavia, detta integrazione – indipendentemente dalla sua intrinseca idoneità, profilo sul quale sono sorte le ulteriori

contestazioni da parte della stazione appaltante – non poteva essere ammessa, in quanto trattasi di documentazione diversa da quella oggetto della dichiarazione resa al momento della presentazione della domanda di ammissione alla gara.

Invero, la disposizione contemplata nell'art. 48 del Codice degli Appalti, prevede che l'aggiudicatario comprovi le dichiarazioni rese in sede di gara e non certo che possa sostituire le originarie dichiarazioni e relative certificazioni con altre e diverse dichiarazioni, supportate da altra documentazione, riguardanti fatturati diversi per servizi resi a favore di soggetti diversi.

In sede di verifica ex art. 48, infatti, l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare con la relativa documentazione di supporto esclusivamente ciò che ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara, relativamente al possesso dei requisiti minimi, non essendo diversamente ammessa (pena l'evidente violazione della par condicio) la possibilità di presentare in sede di verifica nuovi e diversi elementi rispetto a quelli già indicati in gara e ciò a prescindere dal fatto che detta nuova documentazione sia idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti minimi richiesti.

“Infatti, il legislatore, nel prevedere espressamente la corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto dimostrato, ha voluto garantire la par condicio dei partecipanti alla procedura di gara e tutelare la stazione appaltante sul fatto che il concorrente interessato dal procedimento di verifica sia in possesso dei

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara alla data di pubblicazione del bando di gara” (Determinazione Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture - 21.5.2009, n. 5).

Per dette ragioni, poiché risulta oggettivamente che le originarie dichiarazioni non erano idonee a confermare il possesso dei requisiti di ammissione e che la successiva integrazione non poteva essere ammessa, correttamente è stata dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione del raggruppamento facente capo alla ricorrente società Dinamo.

Quanto poi al secondo ordine di censure, dedotte avverso l’aggiudicazione disposta a favore della società AIPEM, seconda classificata, senza la previa valutazione dell’anomalia dell’offerta da questa presentata, fermo restando il fatto che per effetto della legittima decadenza dall’aggiudicazione non residua in capo alla ricorrente alcun interesse qualificato all’annullamento del successivo provvedimento assunto dall’amministrazione, il Collegio ritiene in ogni caso di poter affermare l’infondatezza anche di tale doglianza.

Invero, come costantemente ritenuto in ordine all’applicazione della previsione contenuta nell’art. 48, in caso di eliminazione dell’offerta risultata aggiudicataria, l’amministrazione può procedere ad affidare il servizio al secondo classificato in graduatoria e soltanto nell’ipotesi in cui anche quest’ultimo

dovesse risultare privo dei requisiti di ammissione previsti dal bando, scatterà l'obbligo di procedere alla determinazione della nuova soglia di anomalia e conseguente nuova aggiudicazione (cfr. T.A.R. Piemonte, II, n. 44/2008).

Ribadita quindi l'improcedibilità del ricorso e accertata, ai fini della soccombenza virtuale, l'infondatezza delle censure ivi dedotte, il Collegio dispone che le spese di giudizio siano poste a carico della parte ricorrente, liquidandole nella somma complessiva di € 3.000,00 (Euro tremila/00), da corrispondere, suddividendole in parti uguali, a favore della Regione Veneto e della controinteressata AIPEM s.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse..

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, nella somma complessiva di € 3.000,00 (Euro Tremila/00) ripartiti in parti uguali fra le due resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13

aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)